

ALLEGATO B: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Articolo 1 - Oggetto del presente Regolamento

Il presente Regolamento è predisposto ai sensi dell'art. 21 secondo comma del D. Lgs. n.22 del 15 febbraio 1997 ed ha per oggetto:

- 1) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- 2) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- 3) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- 4) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- 5) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche;
- 6) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- 7) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

Il presente regolamento non si applica:

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dello sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984 n.748 e succ. modificazioni;
- e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) ai materiali esplosivi in disuso.

Articolo 2 - Finalità del Regolamento

Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative a: "Conferimento", "Raccolta", "Trasporto", e "Smaltimento".

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si assumono le definizioni stabilite dal D.Lgs 22/97 all'art. 6.

Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

A. Rifiuti urbani, suddivisi in:

- 1) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- 2) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- 3) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- 4) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, giardini, parchi e aree cimiteriali;
- 6) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

B. Rifiuti speciali, suddivisi in:

- 1) rifiuti da attività agricole e agro-industriali,
- 2) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- 3) rifiuti da lavorazioni industriali;
- 4) rifiuti da lavorazioni artigianali;
- 5) rifiuti da attività commerciali;
- 6) rifiuti da attività di servizio;
- 7) rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla

- potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- 8) rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - 9) macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
 - 10) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- C. Rifiuti pericolosi, sono i rifiuti non domestici precisati nell'elenco dell'allegato D al D.Lgs 5 febbraio 1997. In particolare, nella categoria *Rifiuti solidi urbani e assimilabili da commercio, industria e istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata*:
- vernici, inchiostri, adesivi
 - solventi
 - prodotti fotochimici
 - pesticidi
 - tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio.

Articolo 5 - Competenze del Comune

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalla L.142/90, art. 23.

Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono quanto indicato all'art. 1 del presente regolamento.

E' inoltre di competenza del Comune:

- l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati;
- la possibilità di avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
- istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- fornire alla regione e alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 6 - Divieti ed obblighi generali

E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private, fatto salvo il deposito negli appositi contenitori predisposti dal gestore del servizio di raccolta o lungo il ciglio stradale, in corrispondenza delle singole abitazioni

o degli insediamenti produttivi, da parte degli utenti serviti con modalità “porta a porta”.

I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme del presente Regolamento; in particolare sono obbligati a conferire i rifiuti separatamente negli appositi contenitori o, con le modalità indicate dall'Amm. comunale in relazione alle metodiche di gestione del servizio, i materiali per i quali è istituita la raccolta differenziata.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto di quanto previsto al comma precedente, applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione delle sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.

Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai servizi di raccolta differenziata, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza.

Articolo 7 - Ordinanze Contingibili ed Urgenti

Ai sensi del D. Lgs. n.22/97, art. 13, comma 1, e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Articolo 8 – Assimilazione

In attesa che vengano definiti i criteri qualitativi e quantitativi, di cui all'art. 18, comma 2, lettera *d*) del D. Lgs. n.22/97, per l'assimilazione agli urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi, sono considerati *rifiuti speciali assimilati agli urbani* (RSA) i rifiuti speciali indicati al n.1, punto 1.1.1, lettera *a*) della deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del DPR n.915/82, secondo quanto previsto dal presente regolamento e relativamente alle attività produttive di seguito riportate.

1) Norme di esclusione

Sono *esclusi dall'assimilazione* i rifiuti speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di prima Categoria, oltre che naturalmente i rifiuti speciali classificati pericolosi.

Non possono essere assimilati agli urbani quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il Servizio:

- a) materiali non aventi consistenza solida;
- b) materiali che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati;
- c) materiali fortemente maleodoranti;
- d) materiali eccessivamente polvirulenti.

Sono *esclusi dall'assimilazione* quei rifiuti che, per le quantità prodotte, risultino incompatibili con il sistema di raccolta attivato dal Comune.

2) Assimilazione dei rifiuti derivanti da attività direzionali, esercizi commerciali, servizi

Salvo quanto previsto dal precedente punto (Norme di esclusione), sono *assimilati ai rifiuti urbani* senza ulteriori accertamenti i rifiuti derivanti dalle seguenti attività

- a) uffici e locali di enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
- b) servizi scolastici e loro pertinenze;
- c) attività ricettivo-alberghiere e collettività, mense, ristorazione in genere;
- d) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali, commerciali e di servizi;
- e) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- f) attività di vendita al minuto e relativi magazzini;
- g) pubblici esercizi;
- h) attività artigianali di servizio alla residenza;
- i) uffici, magazzini, locali mensa, spogliatoi e servizi igienico-sanitari delle attività artigianali e industriali, con esclusione delle superfici di formazione di rifiuti speciali e pericolosi.

3) Assimilazione dei rifiuti provenienti da attività agricole

Possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole quali: contenitori vari, nylon per la ricopertura di serre e per pacciamatura, reti per filari e antitempesta, pneumatici usati, rifiuti ferrosi, ecc., con l'esclusione dei rifiuti pericolosi quali: olii minerali esausti, filtri usati, accumulatori al piombo, sostanze agrochimiche in generale).

I rifiuti assimilati potranno essere conferiti al servizio pubblico previa stipula di una idonea convenzione che stabilisca: modalità di raccolta, frequenze di prelievo, organizzazione del servizio e relativi costi a carico dell'agricoltore.

Il conferimento al servizio pubblico dei contenitori per fitofarmaci può avvenire solo nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla Delibera di Giunta Regionale n.1261 del 20 aprile 1999.

4) Assimilazione dei rifiuti sanitari

Sono *assimilati agli urbani* i seguenti rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private (così come definite dalla Delibera di Giunta Regionale n.3606 del 6 ottobre 1998):

- a) rifiuti non derivanti dallo svolgimento di attività sanitarie (rifiuti cartacei, vetrosi, imballaggi, contenitori in plastica che non presentino condizioni di pericolosità);
- b) rifiuti derivanti dalle cucine relativamente alla preparazione dei pasti;
- c) residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza ad esclusione di quelli che, su certificazione del direttore sanitario, risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
- d) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio;

con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

5) Procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività

Le procedure di accertamento per l'accettazione oppure l'esclusione dei rifiuti speciali dall'assimilazione ai rifiuti urbani sono definite dal Regolamento per l'applicazione della Tassa/Tariffa RU.

L'assimilazione è comunque soggetta alla verifica di compatibilità qualitativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

All'eventuale esclusione dei rifiuti speciali dall'assimilazione ai rifiuti urbani deve corrispondere la cancellazione dai ruoli della Tassa/Tariffa RU delle relative superfici di

formazione relativamente alla parte variabile della stessa qualora individuata.

L'Amm. Comunale dovrà comunque procedere all'effettuazione dei relativi controlli per verificare il corretto smaltimento di tali rifiuti.

TITOLO II - CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Articolo 9 - Frazioni indifferenziata o secco/umida di RU non ingombranti da utenze domestiche e utenze non domestiche di medio-piccole dimensioni

In questo articolo vanno specificate le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti secondo quanto previsto dalla singola Amministrazione Comunale.

La raccolta potrà essere gestita per Comune o gruppi di Comuni

Dovranno essere specificati giorni ed orari di raccolta e le eventuali prescrizioni da seguire.

Nel caso di raccolte secco-umido dovranno essere precisati i tipi di sacchetti da utilizzare, i contenitori, etc..

Trattandosi di servizi per la collettività i contenitori per la raccolta differenziata costituiscono arredo urbano obbligatorio e possono essere collocati ove possibile, per esigenze di pubblica utilità

Lo svuotamento periodico dei contenitori è effettuato provvedendo alla pulizia e alla manutenzione dei contenitori e alla pulizia dell'area circostante o sottostante i contenitori esposti.

Il servizio di trasporto sarà effettuato con mezzi idonei per ogni tipologia di raccolta che, prima di accedere agli impianti di recupero, dovranno essere pesati.

Articolo 10 - Frazione indifferenziata o secco/umida di rifiuti assimilati agli urbani da utenze non domestiche di grandi dimensione

In questo articolo vanno specificate le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti, dovranno essere specificati i giorni e gli orari di raccolta, i contenitori da utilizzare e le eventuali prescrizioni da seguire.

Nel caso di raccolte secco-umido dovranno essere precisati i tipi di sacchetti da utilizzare,

Articolo 11 - Raccolte differenziate

In questo articolo vanno specificate le modalità di raccolta e trasporto delle frazioni recuperabili, le frequenze di svuotamento e i contenitori utilizzati, nonché le eventuali prescrizioni da seguire.

E' fatto obbligo di conferire in maniera differenziata i seguenti materiali:

- carta
- contenitori in vetro
- contenitori in plastica per liquidi
- contenitori in alluminio e banda stagnata
- imballaggi in cartone
- rifiuti ingombranti
- rifiuti urbani pericolosi
- rifiuti vegetali del verde pubblico e privato e residui verdi cimiteriali.

Si dovrà anche specificare dove conferire i rifiuti pericolosi "a diffusione urbana", costituiti da:

- vernici, inchiostri, adesivi
- solventi
- prodotti fotochimici
- pesticidi
- tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio

e gli altri rifiuti considerati pericolosi, fino all'entrata in vigore di specifiche normative a riguardo, i seguenti rifiuti:

- 1) pile esaurite
- 2) farmaci scaduti

- 3) Prodotti etichettati "T" e "F"
- 4) batterie per auto.

Articolo 12 - Centro Comunale di Raccolta (Qualora esistente)

I rifiuti ingombranti devono essere conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR).

Si dovrà specificare l'orario di apertura durante il quale i cittadini potranno conferire i rifiuti.

Presso il CCR potranno essere conferiti: rifiuti ingombranti, carta e cartoni, vetro, legno, scarti ferrosi, scarti verdi e RUP, compresi i contenitori etichettati "T" e/o "F", inerti da demolizione e scavo purchè non provenienti da attività di impresa.

Articolo 13 - Compostaggio Domestico

Il compostaggio domestico dovrà essere condotto nel rispetto delle indicazioni tecniche che il Comune predispose e comunica alle utenze che aderiscono all'iniziativa.

Le utenze domestiche potranno stipulare con l'Amministrazione Comunale una convenzione secondo la quale quest'ultima provvede alla riduzione della tariffa condizionata all'effettivo riscontro dell'attività di trasformazione in proprio dei Rifiuti organici domestici, degli sfalci, fogliame, ramaglie e potature in terriccio fertilizzante (Compost).

Articolo 14 - Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

I rifiuti cimiteriali sono assimilati agli urbani.

Carta, cartone, plastica, ceri ed altri scarti secchi devono essere recuperati o smaltiti secondo le stesse modalità previste per la frazione secca.

Residui vegetali e scarti di giardinaggio devono essere smaltiti secondo le stesse modalità previste per la frazione umida.

I frammenti di legname, stoffa, ecc., in attesa dell'emanazione di norme specifiche, devono

essere confezionati in appositi contenitori e smaltiti presso impianti di termodistruzione o in discariche per rifiuti urbani.

Gli scarti metallici quali zinco, ottone, piombo, ecc., prima di essere avviati a recupero dovranno subire, qualora presentino rischi di pericolosità, una preventiva disinfezione.

I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione sono considerati inerti.

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolte nelle cassetine di zinco secondo le indicazioni dell'art.36, comma 2 del D.P.R. N. 285/90, "Regolamento di Polizia Mortuaria", oppure deposte nell'ossario comune situato presso i Cimiteri comunali.

Articolo 15 - Campagne di sensibilizzazione e informazione

Sarà cura del Comune effettuare opportune campagne di sensibilizzazione e di informazione allo scopo di incentivare la collaborazione dei cittadini.

Periodicamente verrà data ampia pubblicità, a mezzo di manifesti e organi di informazione, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, con particolare attenzione rivolta alla raccolta differenziata.

L'Amm. Comunale provvederà inoltre a distribuire un opuscolo con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, sulle frequenze delle raccolte domiciliari, sull'uso dei contenitori e la loro ubicazione e sugli orari di apertura del Centro Comunale di Raccolta e relative modalità di conferimento dei rifiuti.

Articolo 16 - Modifiche al sistema di raccolta

Attraverso opportuni provvedimenti verranno di volta in volta comunicate le evoluzioni del sistema di raccolta rifiuti e di raccolta differenziata (introduzione di nuove raccolte, o di nuove metodiche, o di nuove modalità di gestione).

Si dovranno indicare in modo preciso i necessari comportamenti che l'utenza dovrà assumere per rendere possibile il corretto svolgimento del servizio.

TITOLO III - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

Articolo 17 - Norme generali

Allo smaltimento dei rifiuti speciali, come definiti all'art. 4, punto B del presente Regolamento, sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi secondo le seguenti modalità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) esportazione di rifiuti.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento al servizio pubblico;
- b) in caso di conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento.

Articolo 18 - Catasto dei Rifiuti

Ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. n.22/97, le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi, le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali di cui all'art. 7, c. 3, lett. *c*) e *d*) del suddetto Decreto, nonché chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolga operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti.

Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio.

Il Catasto dei rifiuti, istituito dalla legge n. 475/88, art. 3, è riorganizzato ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 22/97 in una sezione nazionale, con sede a Roma presso l'Agenzia Nazionale per la protezione dell'Ambiente (ANPA), e in sezioni regionali o delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la Regione.

La comunicazione annuale ai sensi della legge n. 70/94 viene effettuata tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con DPCM 6 luglio 1995, entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente.

Articolo 19 - Convenzione per lo smaltimento di rifiuti speciali

Nel caso in cui tutte od alcune fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali vengano effettuate dal servizio pubblico di nettezza urbana, deve essere stipulata apposita convenzione con il Comune.

La convenzione deve contenere tutti i seguenti dati e documenti:

1) Soggetto produttore di rifiuti:

- a) individuazione anagrafica e fiscale completa (sede legale, legale rappresentante,...);
- b) localizzazione della sede operativa dove si producono i rifiuti (se diversa dalla sede legale);
- c) certificazioni tecniche, complete di eventuali analisi chimico-fisiche e merceologiche, sulla base della scheda produttore compilata per la denuncia annuale dei rifiuti prodotti;
- d) quantità massima di rifiuti che è possibile stoccare presso il produttore e modalità di deposito;
- e) quantità giornaliera, mensile ed annuale di rifiuti prodotti;
- f) descrizione delle modalità di conferimento dei rifiuti al soggetto smaltitore e nel caso del trasporto, individuazione e caratteristiche dei mezzi e della ditta loro proprietaria, se diversa dai due contraenti;
- g) planimetria (anche fotocopia in formato ridotto) con individuazione delle aree interessate e con individuazione ed evidenziazione precisa e dettagliata delle aree dove eventualmente avviene lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- i) fotocopia di eventuali autorizzazioni al soggetto produttore dei rifiuti a svolgere le fasi preventive (stoccaggio provvisorio, pretrattamento, trasporto, etc.).

2) Soggetto smaltitore di rifiuti:

- a) individuazione anagrafica e fiscale completa (sede legale e legale rappresentante,...);
- b) evidenziazione delle fasi di smaltimento dei rifiuti in questione eseguite direttamente dal soggetto smaltitore;
- c) evidenziazione delle fasi di smaltimento eventualmente affidate dal soggetto smaltitore a terzi, con individuazione dei medesimi come sopra;
- d) estremi di identificazione delle autorizzazioni del soggetto smaltitore;

3) modalità di esecuzione del servizio;

- 4) richiamo all'obbligo di tenuta di registri, di cui alle vigenti norme, per il produttore e lo smaltitore dei rifiuti ognuno nell'ambito dei rispettivi obblighi e competenze;
- 5) modalità di effettuazione di controlli periodici da parte del Comune sulla quantità dei rifiuti rispetto a quanto inizialmente dichiarato;
- 6) modalità di misura, contabilizzazione e fatturazione;
- 7) corrispettivo del servizio in questione, determinato dal soggetto smaltitore, nonché modalità di applicazione della revisione del corrispettivo;
- 8) durata della convenzione.

Le aree su cui si producono i rifiuti oggetto della convenzione non sono soggette a tassazione.

TITOLO IV - CATEGORIE PARTICOLARI DI RIFIUTI

Articolo 20 - Beni durevoli

I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore autorizzato contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, o presso il Centro Comunale di Raccolta.

Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal D. Lgs. n.22/97, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 25 del suddetto Decreto. Tali beni durevoli devono essere avviati al recupero e al riciclo, nonché allo smaltimento finale di quanto non recuperabile.

In fase di prima applicazione, i beni durevoli sottoposti a tali disposizioni sono:

- frigoriferi, surgelatori, congelatori,

- televisori,
- computer,
- lavatrici e lavastoviglie,
- condizionatori d'aria.

Articolo 21 - Rifiuti sanitari pericolosi

Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere durata massima di 5 giorni. Per quantitativi non superiori a duecento litri il deposito temporaneo può raggiungere i 30 giorni.

I rifiuti sanitari pericolosi devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati. Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il Presidente della Regione d'intesa con i Ministri della Sanità e dell'Ambiente può autorizzare lo smaltimento dei rifiuti anche in discarica controllata previa sterilizzazione. I Ministri sono tenuti a pronunciarsi entro 90 giorni.

Articolo 22 - Veicoli a motore

Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla sua demolizione deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione.

I centri di raccolta rilasciano al proprietario del veicolo un certificato dal quale devono risultare: la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso, a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico.

Articolo 23 - Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti

Le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti devono iscriversi al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed

animali esausti. Il Consorzio assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti.

Nel caso in cui la rigenerazione non sia conveniente o possibile, il Consorzio assicura lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti.

Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

Articolo 24 - Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene

I produttori e gli importatori di beni in polietilene, i trasformatori e le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene partecipano al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene. Il Consorzio assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene.

Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, il Consorzio può ricorrere a forme di deposito cauzionale.

TITOLO V - ALTRE NORME DI PULIZIA

Articolo 25 - Smaltimento dei rifiuti scaricati abusivamente

Nel caso in cui il Comune debba procedere all'asporto di rifiuti esterni scaricati abusivamente da ignoti, si deve preventivamente eseguire un accertamento sulla qualità dei rifiuti stessi. Si procede, quindi, al loro smaltimento in relazione alle caratteristiche qualitative così determinate.

Articolo 25 - Cestini portarifiuti

Allo scopo di garantire* il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, sono installati e gestiti a cura del Comune appositi cestini per la raccolta dei rifiuti conferiti dai passanti tenendo conto delle attività di carattere commerciale, anche ambulante. Tali contenitori non devono essere usati per il conferimento di altri rifiuti.

Articolo 26 - Divieto di abbandono

Sono vietati l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n.22/97.

Chiunque violi tali divieti, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dal suddetto Decreto, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Articolo 27 - Pulizia di aree private

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari. Nel caso non si provveda, il Comune può intervenire addebitando la relativa spesa.

Articolo 28 - Pulizia di terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi. A tale scopo, essi devono fornirli delle opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone la manutenzione ed il corretto stato di efficienza. In caso di mancato adempimento le opere vengono eseguite a cura del Comune con rivalsa a carico del proprietario.

Articolo 29 - Pulizia di mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, conferendoli in appositi contenitori messi a disposizione e gestiti dal servizio di raccolta.

Articolo 30 - Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

Articolo 31 - Manifestazioni locali, spettacoli viaggianti ed eventi vari

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.

Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico il Comune dispone che il richiedente costituisca valida cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati, a garanzia delle operazioni di pulizia a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso convenzioni con il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani.

Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico sono comunque a carico dei promotori delle manifestazioni.

Articolo 32 - Pulizia aree di carico/scarico e trasporto merci

Le aree pubbliche o ad uso pubblico, utilizzate per carico scarico merci e/o materiali, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate; lo stesso è tenuto a raccogliere gli eventuali scarti derivanti dalle operazioni di carico scarico ed a conferirli nei contenitori per rifiuti ovvero a smaltirli se trattasi di rifiuti speciali.

In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Articolo 33 - Spazzamento strade

Si dovranno descrivere le caratteristiche del servizio e le frequenze di svolgimento dello stesso.

Articolo 34 - Pulizia caditoie

Si dovrà descrivere il servizio di pulizia e di espurgo degli scarichi (caditoie e relativi pozzetti) secondo quanto previsto dall'Amministrazione Comunale

TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 35 - Attività di controllo

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché dal personale incaricato dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le funzioni di controllo e verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti, nonché il controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del D. Lgs. n. 22/97, competono alla Provincia.

La Provincia può avvalersi delle strutture di cui all'art.8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993 n.517, nonché degli organismi individuati dalla L.n.61 del 1994 (ARPA).

Articolo 36 - Sanzioni generali

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento è soggetto alle seguenti sanzioni:

- chiunque abbandoni o deponga rifiuti *urbani*, ovvero li immetta nelle acque sotterranee o superficiali è punito con una sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila; se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila;
- il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 46, c. 5 del D. Lgs. n.22/97 (in tema di demolizione di veicoli a motore e rimorchi) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni;
- chiunque, a decorrere dal 1° gennaio 1998, immetta nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura è punito con una sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila;
- chiunque abbandoni o deponga beni durevoli che hanno esaurito la loro durata operativa ovvero li immetta nelle acque sotterranee o superficiali è punito con una sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila;

- chiunque non ottemperi all'Ordinanza del Sindaco che impone la rimozione dei rifiuti abbandonati è punito con la pena dell'arresto fino a un anno;
- chiunque non ottemperi all'Ordinanza del Sindaco che impone interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale è punito con la pena dell'arresto fino a un anno;
- chiunque misceli categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena dell'arresto fino a un anno;
- chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento previsto dall'articolo 17, c.2 del D. Lgs. n.22/97 è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire cinquantamila se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da lire diecimila a lire centomila se l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi;
- chiunque effettui attività di gestione di rifiuti prodotti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del D. Lgs. n.22/97, è punito:
 - a) con la pena dell'arresto da 3 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi;le pene di cui al precedente capoverso si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i propri rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee;
- chiunque realizza e/o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni;
- chiunque realizza e/o gestisce una discarica non autorizzata per rifiuti pericolosi è punito con la pena dell'arresto da 1 a 3 anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni;
- chiunque non effettui la comunicazione annuale relativamente alla produzione ed allo smaltimento dei rifiuti speciali, ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila;

- chiunque ometta di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico dei rifiuti speciali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Qualora le indicazioni, formalmente incomplete, contengano gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tremilioni; chiunque ometta di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. Qualora le indicazioni, formalmente incomplete, contengano gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tremilioni;
- chiunque effettui il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario, ovvero indichi nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni; nel caso di rifiuti pericolosi la pena è l'arresto da sei mesi a due anni. Qualora le indicazioni, formalmente incomplete, contengano gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tremilioni.

Articolo 37 - Sanzioni specifiche

L'Amministrazione Comunale può prevedere sanzioni specifiche per alcune infrazioni. Nel caso di raccolte differenziate secco-umido, tali infrazioni possono essere: utilizzo di sacchetti non conformi, conferimento di frazione umida all'interno dei sacchetti per la frazione secca e viceversa,

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, in particolare a quanto disposto dal D. Lgs. n.22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VII - ALTRE NORME

Articolo 38 - Validità del presente Regolamento

Il presente Regolamento, una volta approvato ai sensi della vigente normativa, entra immediatamente in vigore.

Articolo 39 - Modifiche al presente Regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare in senso integrativo il presente Regolamento - dandone adeguata pubblicità mediante l'affissione di manifesti lungo la pubblica via e nei principali luoghi di ritrovo e incontro della popolazione, pubblici e privati- attraverso Ordinanze sindacali per quanto riguarda le modalità di erogazione del servizio.

N.B.: le parti in corsivo dovranno essere personalizzate a cura dell'Amministrazione Comunale.